



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 luglio 2018
(OR. en)

11201/18
ADD 1

EF 207
ECOFIN 741
DELECT 120

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 luglio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 4438 final
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 4438 final.

All.: C(2018) 4438 final

Bruxelles, 13.7.2018
C(2018) 4438 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione

ALLEGATO I
Informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) Nome completo del richiedente e corrispondente identificativo della persona giuridica (LEI).
- b) Indirizzo dell'ufficio nell'Unione europea.
- c) Status giuridico.
- d) Sito web, ove esistente.
- e) I seguenti dati relativi al referente ai fini della domanda:
 - i) nome e cognome;
 - ii) qualifica;
 - iii) indirizzo;
 - iv) indirizzo di posta elettronica;
 - v) numero di telefono.
- f) Nel caso in cui il richiedente sia un'entità sottoposta a vigilanza, informazioni circa il suo attuale status dell'autorizzazione, comprese le attività per le quali è autorizzato e l'autorità competente pertinente nello Stato membro di origine.
- g) La descrizione delle operazioni del richiedente nell'Unione europea pertinenti per l'attività di fornitura di indici di riferimento, siano esse soggette o no a regolamentazione finanziaria, nonché l'indicazione di dove tali operazioni sono effettuate.
- h) L'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti costitutivi.
- i) Nel caso in cui il richiedente faccia parte di un gruppo, la struttura del gruppo insieme al prospetto della struttura societaria, che illustrino i collegamenti tra l'impresa madre e le filiazioni. Le imprese e le filiazioni indicate nel prospetto sono identificate con il nome completo, lo status giuridico e l'indirizzo della sede legale e dell'amministrazione centrale.
- j) Un'autocertificazione sul possesso dei requisiti di onorabilità, comprensiva di dettagli, se del caso, relativi a eventuali:
 - i) procedimenti disciplinari nei suoi confronti (a meno che non siano stati respinti);
 - ii) autorizzazioni o registrazioni rifiutate da un'autorità finanziaria;
 - iii) autorizzazioni o registrazioni revocate da un'autorità finanziaria.
- k) Numero di indici di riferimento forniti.

2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE

- a) Struttura organizzativa interna del consiglio di amministrazione, dei comitati dell'alta dirigenza, della funzione di sorveglianza e di qualsiasi altro organo

interno che eserciti funzioni di gestione rilevanti coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento, compresi:

- i) il mandato o una sua sintesi; e
 - ii) il rispetto di eventuali codici di governance o di disposizioni simili.
- b) Procedure atte a garantire che i dipendenti dell'amministratore e le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sotto il suo controllo e che sono direttamente coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento abbiano le competenze, le conoscenze e l'esperienza necessarie per i compiti loro assegnati e operino nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011.
- c) Il numero di dipendenti (a tempo determinato e a tempo indeterminato) che partecipano alla fornitura dell'indice di riferimento.

3. CONFLITTI DI INTERESSE

- a) Politiche e procedure che trattano:
- i) il modo in cui i conflitti di interesse attuali e potenziali sono o saranno individuati, registrati, gestiti, attenuati, prevenuti o risolti;
 - ii) le circostanze particolari che si applicano al richiedente o a un particolare indice di riferimento fornito dal richiedente, in relazione a cui è più probabile che insorgano conflitti di interesse, anche nei casi in cui nel processo di determinazione dell'indice di riferimento sia esercitata la valutazione o la discrezionalità di un esperto, il richiedente appartenga allo stesso gruppo di un utente dell'indice di riferimento e il richiedente sia un partecipante del mercato o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare.
- b) Per un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento, l'elenco degli eventuali conflitti di interesse rilevanti individuati, unitamente alle relative misure di attenuazione. Per ciascun indice di riferimento critico, l'elenco aggiornato dei conflitti di interesse effettivi e potenziali, unitamente alle relative misure di attenuazione.
- c) La struttura della politica di remunerazione, che specifichi i criteri utilizzati per determinare la remunerazione delle persone partecipanti, direttamente o indirettamente, nell'attività di fornitura degli indici di riferimento.

4. STRUTTURA DI CONTROLLO INTERNO, SORVEGLIANZA E QUADRO DI RESPONSABILITÀ

- a) Politiche e procedure per il monitoraggio delle attività di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento, comprese quelle riguardanti:
- i) i sistemi informatici;
 - ii) la gestione dei rischi, unitamente alla mappatura dei rischi che possono insorgere e incidere sull'accuratezza, l'integrità e la rappresentatività dell'indice di riferimento fornito o sulla continuità dell'attività di fornitura, unitamente alle relative misure di attenuazione;

- iii) la costituzione, il ruolo e il funzionamento della funzione di sorveglianza di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1011, ulteriormente specificata nelle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011¹, comprese le procedure per la nomina, la sostituzione o la destituzione delle persone nell'ambito della funzione di sorveglianza;
 - iv) l'istituzione, il ruolo e il funzionamento del sistema dei controlli di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/1011, comprese le procedure per la nomina, la sostituzione o la destituzione delle persone responsabili di tale sistema;
 - v) il quadro di responsabilità di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1011, comprese le procedure per la nomina, la sostituzione o la destituzione delle persone responsabili di tale quadro.
- b) Piani di emergenza per la determinazione e la pubblicazione dell'indice di riferimento su base temporanea, compresa la continuità operativa e i piani di ripristino in caso di eventi catastrofici.
 - c) Procedure per la segnalazione interna delle violazioni del regolamento (UE) 2016/1011 da parte di dirigenti, dipendenti e le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione del richiedente o sotto il suo controllo.

5. DESCRIZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO O DELLE FAMIGLIE DI INDICI DI RIFERIMENTO FORNITI

- a) La descrizione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento forniti o che il richiedente intende fornire e la tipologia a cui appartiene l'indice di riferimento, sulla base delle conoscenze in possesso del richiedente e tenendo conto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, unitamente all'indicazione delle fonti utilizzate per determinare la tipologia di indice di riferimento.
- b) La descrizione del mercato o della realtà economica sottostanti che l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento intende misurare, unitamente all'indicazione delle fonti utilizzate per fornire la descrizione.
- c) La descrizione dei contributori all'indice di riferimento o alla famiglia di indici di riferimento, unitamente al codice di condotta di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/1011 e, per gli indici di riferimento critici, il nome e l'indirizzo dei contributori.
- d) Informazioni sulle misure per trattare le rettifiche della determinazione o della pubblicazione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento.
- e) Informazioni sulla procedura che l'amministratore è tenuto a seguire in caso di variazioni o cessazione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011.

¹ Regolamento delegato (UE) [Ufficio delle pubblicazioni: inserire il numero di riferimento del documento C (2018) ...] della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure e alle caratteristiche della funzione di sorveglianza.

6. DATI E METODOLOGIA

- a) Per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, le politiche e le procedure in materia di dati, ivi comprese quelle riguardanti:
 - i) il tipo di dati usati, la loro priorità di utilizzo e ogni esercizio della discrezionalità o della valutazione di esperti;
 - ii) tutti i processi volti a garantire che i dati siano sufficienti, adeguati e verificabili;
 - iii) i criteri che determinano chi può fornire dati all'amministratore e il processo di selezione dei contributori;
 - iv) la valutazione dei dati del contributore e il processo di convalida dei dati.
- b) Per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, per quanto concerne la metodologia:
 - i) la descrizione della metodologia che ne metta in evidenza gli elementi chiave conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1011, come ulteriormente specificato nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011²;
 - ii) le politiche e le procedure, ivi comprese quelle riguardanti:
 - 1) le misure adottate per convalidare o riesaminare la metodologia, incluse eventuali prove o test a posteriori effettuati;
 - 2) i processi di consultazione su eventuali proposte di modifica rilevanti della metodologia.

7. ESTERNALIZZAZIONE

Se una o più attività facenti parte del processo di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento è esternalizzata:

- a) i pertinenti accordi di esternalizzazione, inclusi gli accordi sul livello dei servizi, che dimostrano la conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1011;
- b) i dettagli relativi alle funzioni esternalizzate, a meno che tali informazioni non siano già incluse nei pertinenti contratti;
- c) le politiche e le procedure in materia di sorveglianza delle attività esternalizzate.

8. ALTRE INFORMAZIONI

- a) Il richiedente può fornire tutte le informazioni supplementari pertinenti per la domanda che ritiene opportune.

² Regolamento delegato (UE) [Ufficio delle pubblicazioni: inserire il numero di riferimento del documento C (XXXX) ...] della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano ulteriormente le informazioni che gli amministratori di indici di riferimento critici o significativi sono tenuti a fornire in merito alla metodologia utilizzata per determinare gli indici di riferimento, il riesame interno e l'approvazione della metodologia e in merito alle procedure per introdurre modifiche rilevanti della metodologia.

- b) Il richiedente presenta le informazioni richieste nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

ALLEGATO II

Informazioni da fornire nella domanda di registrazione a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011

“A” significa “applicabile”

“NA” significa “non applicabile”

Voce dell'allegato I		Entità sottoposte a vigilanza che forniscono unicamente indici di riferimento non critici	Entità che forniscono unicamente indici di riferimento non significativi
1) Informazioni generali			
1(a)	Nome completo	A	A
1(b)	Indirizzo	A	A
1(c)	Status giuridico	A	A
1(d)	Sito web	A	A
1(e)	Referente	A	A
1(f)	Attuale status dell'autorizzazione	A ³	A ³ alle entità sottoposte a vigilanza NA alle entità non sottoposte a vigilanza
1(g)	Operazioni svolte	A ³	A ³
1(h)	Documenti costitutivi	A ³	A ³
1(i)	Struttura del gruppo	A ³	A ³
1(j)	Autocertificazione sul possesso dei requisiti di onorabilità	A ³	A ³
1(k)	Numero di indici di riferimento	A	A
2) Struttura organizzativa e governance			
2(a)	Struttura organizzativa interna	A	A
2(b)	Dipendenti	A	A
2(c)	Risorse umane	A	NA
3) Conflitti di interesse			
3(a)	Politiche e procedure	A ⁴	A ⁴ in forma sintetica
3(b)	Conflitti di interesse significativi	A	NA

³ A meno che non siano già sottoposte a vigilanza da parte della stessa autorità competente per attività diverse dalla fornitura di indici di riferimento

⁴ Il richiedente può scegliere di non fornire informazioni riguardanti il punto 3, lettera a), punto iii), dell'allegato I per l'indice di riferimento significativo o non significativo che fornisce.

3(c)	Struttura della remunerazione	A	A
4) Struttura di controllo interno, sorveglianza e quadro di responsabilità			
4(a)	Politiche e procedure per monitorare le attività di fornitura dell'indice di riferimento	A	A ⁵ in forma sintetica
4(b)	Disposizioni interne per determinare e pubblicare l'indice di riferimento	A	A in forma sintetica
4(c)	Segnalazione interna delle violazioni	A	A in forma sintetica
5) Descrizione degli indici di riferimento forniti			
5(a)	Descrizione	A ⁶	A in forma sintetica
5(b)	Mercato sottostante	A ⁶	A in forma sintetica
5(c)	Contributori	A ⁶	A in forma sintetica
5(d)	Rettifiche	A ⁶	A in forma sintetica
5(e)	Variazioni e cessazione	A ⁶	A in forma sintetica
6) Dati e metodologia			
6(a)(i)	Descrizione dei dati utilizzati	A ⁶	A in forma sintetica
6(a)(ii)	Dati sufficienti, adeguati e verificabili	A ⁶	A ⁷ in forma sintetica
6(a)(iii)	Contributori	A ⁶	A in forma sintetica
6(a)(iv)	Valutazione dei dati del contribuente e convalida dei dati	A ⁸	NA

⁵ Il richiedente può omettere di fornire le informazioni relative al punto 4, lettera a), punto iii), dell'allegato I, ad eccezione delle informazioni riguardanti la creazione e il mantenimento della funzione di sorveglianza permanente, e relative al punto 4, lettera a), punti iv) e v), dell'allegato I, per alcune delle informazioni da fornire sul sistema dei controlli e sul quadro di responsabilità, per l'indice di riferimento non significativo che fornisce.

⁶ Le entità sottoposte a vigilanza che forniscono sia indici di riferimento significativi che indici di riferimento non significativi possono fornire tali informazioni in forma sintetica per gli indici di riferimento non significativi.

⁷ Il richiedente può scegliere di non fornire informazioni per i dati verificabili relativi agli indici di riferimento non significativi che fornisce.

⁸ Le entità sottoposte a vigilanza che forniscono sia indici di riferimento significativi che indici di riferimento non significativi possono fornire tali informazioni solo per gli indici di riferimento significativi.

6(b)(i)	Descrizione della metodologia	A ⁶	A in forma sintetica
6(b)(ii)(1)	Convalida/Riesame	A ⁶	A in forma sintetica
6(b)(ii)(2)	Modifiche rilevanti	A ⁸	NA
7) Esternalizzazione			
7(a)	Contratti	A ⁸	NA
7(b)	Funzioni esternalizzate	A ⁸	A in forma sintetica
7(c)	Controllo	A ⁸	A in forma sintetica
8) Altro			
8(a)	Altre informazioni	A	A
8(b)	Forma	A	A